



**FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI CUNEO**

STATUTO

EDIZIONE 2005

- Approvato con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 11 luglio 2000.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Generale in data 19 febbraio 2001 e approvato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 28 marzo 2001.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Generale in data 16 maggio 2005 e approvato dal Ministero dell'Economia e della Finanza il 3 giugno 2005

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE

- (1) La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, di seguito indicata anche Fondazione, è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale.
- (2) Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Cuneo, fondata nel 1855, dalla quale, a norma della legge 30 luglio 1990 n. 218 ed in conformità con il decreto del Ministro del Tesoro 20 dicembre 1991, è stata scorporata l'azienda bancaria conferita nella Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.a. con atto pubblico in data 24 gennaio 1992, rogito notaio Ivo Grosso, repertorio 49474.
- (3) La Fondazione è regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente Statuto.
- (4) La Fondazione ha sede in Cuneo, via Roma n. 17, e ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

SCOPI

- (1) La Fondazione, nel rispetto delle tradizioni originarie, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico; a tal fine orienta la propria attività preminentemente nei seguenti ambiti :
 - arte;
 - assistenza ed emancipazione delle categorie sociali deboli;
 - conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali nonché del patrimonio linguistico e delle tradizioni locali;
 - istruzione ed educazione nonché sostegno e promozione dell'attività sportiva;
 - ricerca scientifica;
 - sanità.
- (2) La Fondazione persegue i propri scopi di promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali, operando in via esclusiva nei settori ammessi di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
- (3) La Fondazione svolge la propria attività, di cui ai precedenti commi, prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività e precisamente nei Comuni delle zone di Cuneo, di Alba e di Mondovì riportati nella tabella 1) in calce al presente statuto.
- (4) La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, svolge la propria attività in via prevalente nei settori rilevanti, scelti tra quelli ammessi, con le modalità previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 3

MODALITÀ E STRUMENTI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

- (1) La Fondazione utilizza nella propria azione, su base pluriennale, il metodo della programmazione degli interventi.
- (2) La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, utilizzando a tal fine unicamente quote di reddito di cui al successivo art. 5; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
- (3) L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
- (4) La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.
- (5) La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente, nei limiti di legge e di statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio.

- (6) Essa può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini, fermo restando che la Fondazione opera nel rispetto del principio di economicità della gestione, osservando criteri prudenziali di rischio.
- (7) La Fondazione assicura il rispetto della disposizione di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

- (1) Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.
- (2) Il patrimonio della Fondazione, esistente alla data di approvazione del presente Statuto, si incrementa per effetto di:
 - accantonamenti alla riserva obbligatoria,
 - riserve e accantonamenti facoltativi, di cui all'art. 5, lettera e), effettuati tenendo presente l'obbligo di soddisfare le esigenze erogative istituzionali previste dalla legge tempo per tempo vigente e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza,
 - liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate per volontà del testatore o del donante ad accrescimento del patrimonio.
- (3) Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali e di diversificazione del rischio, in modo da conservarne il valore reale e ottenerne una adeguata redditività.
- (4) La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione; può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo indirizzi generali rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione che saranno definiti dal Consiglio Generale.

- (5) Le plusvalenze derivanti da realizzo anche parziale della partecipazione nella società bancaria conferitaria devono essere imputate al patrimonio della Fondazione fintanto che la stessa manterrà la natura di ente non commerciale nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

ARTICOLO 5

DESTINAZIONE DEL REDDITO

- (1) La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, terzo comma, lett. e) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ai settori di intervento rilevanti di cui all'art. 1 del citato Decreto Legislativo;
 - e) altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Consiglio Generale per far fronte ad esigenze straordinarie di salvaguardia del patrimonio con le modalità di cui al precedente art. 4 comma 2 o di politica degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
 - f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

ARTICOLO 6

ORGANI

- (1) Sono organi della Fondazione:
1. il Consiglio Generale, quale organo di indirizzo;
 2. il Consiglio di Amministrazione, quale organo di amministrazione;
 3. il Presidente;
 4. il Collegio Sindacale, quale organo di controllo.

ARTICOLO 7

ONORABILITÀ

- (1) Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché la carica di Segretario Generale:
1. Coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 C.C.;
 2. Chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 3. Chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;
 4. Chiunque sia stato condannato a una delle pene indicate al punto 3) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

- (2) I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà entro trenta giorni assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'interesse e dell'immagine della Fondazione.

ARTICOLO 8

INCOMPATIBILITÀ

- (1) Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Fondazione:
- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'organo di indirizzo, dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo;
 - c) i dipendenti in servizio della Fondazione, della società bancaria conferitaria, di cui all'art.1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, di società controllate dalla Fondazione o dalla stessa società bancaria conferitaria;
 - d) i membri del Parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali provinciali e comunali ovvero di altri organi di rilevanza costituzionale;
 - e) coloro che ricoprono la carica di amministratore dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
 - f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa, anche a tempo determinato, con soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
 - g) coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;
 - h) chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 - i) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;

- l) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- m) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
- n) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto.

(2) Ai componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, nonché al Segretario Generale, si applicano le incompatibilità di cui all'art. 4, comma 3 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

(3) Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; il componente di un organo che accetta la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. L'accettazione della carica deve avvenire entro dieci giorni dalla notifica della nomina; in mancanza si intende che l'interessato abbia optato per il precedente incarico.

ARTICOLO 9

CONFLITTO DI INTERESSI

- (1) I componenti di organi della Fondazione ed il Segretario Generale, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti e affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, al Consiglio di Amministrazione ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.
- (2) Il relativo organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale il Consiglio di Amministrazione, valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione e nella ipotesi in cui il conflitto abbia natura non temporanea.
- (3) I componenti degli organi delle Fondazioni non possono essere destinatari di interventi istituzionali delle Fondazioni a loro diretto vantaggio, salvo quelli destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

ARTICOLO 10

SOSPENSIONE DALLE CARICHE

- (1) I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
 - a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 1, n.3;
 - b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 7, comma 1, n. 4 con sentenza non definitiva;
 - c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituita dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

- (2) I componenti di organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Segretario Generale, del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate. L'organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

ARTICOLO 11

DECADENZA DALLE CARICHE

- (1) I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 10.

- (2) I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo; il Collegio Sindacale dichiara altresì decaduti i propri componenti che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni degli altri organi collegiali della Fondazione.

ARTICOLO 12

INDENNITÀ E COMPENSI

- (1) Ai componenti il Consiglio Generale spetta una indennità per lo svolgimento delle funzioni istruttorie ed una medaglia di presenza rapportate alla partecipazione a ciascuna riunione dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della indennità, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio Generale stesso, su parere conforme del Collegio Sindacale.
- (2) Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi di indirizzo e di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio Generale.
- (3) Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO GENERALE

- (1) Il Consiglio Generale è composto di n. 23 membri;
- (2) I componenti il Consiglio Generale devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.
- (3) I componenti il Consiglio Generale sono designati come segue:
 - a) tre dall'Amministrazione Comunale di Cuneo, due da quella di Alba e due da quella di Mondovì scelti tra cittadini residenti da almeno tre anni in uno dei Comuni della zona, rispettivamente, di Cuneo, di Alba e di Mondovì;
 - b) uno dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo, scelto tra i cittadini residenti da almeno tre anni in uno dei comuni delle zone, a rotazione e nell'ordine, di Alba, di Mondovì e di Cuneo;
 - c) uno dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo, scelto tra i cittadini residenti da almeno tre anni in uno dei Comuni della provincia di Cuneo non inclusi tra quelli delle zone di Cuneo, di Alba e di Mondovì;
 - d) uno dall'Amministrazione Comunale, a rotazione e nell'ordine, come da appendice riportata in calce, di Dronero, di Borgo San Dalmazzo, di Busca, di Boves e di Caraglio, scegliendo tra cittadini residenti, da almeno tre anni, in un Comune della zona di Cuneo;
 - e) uno dall'Amministrazione Comunale, a rotazione e nell'ordine, come da appendice riportata in calce, di Canale, di Cortemilia, di Montà, di S. Stefano Belbo e di Cherasco, scegliendo tra cittadini residenti, da almeno tre anni, in un Comune della zona di Alba;
 - f) uno dall'Amministrazione Comunale, a rotazione e nell'ordine, come da appendice riportata in calce, di

- Villanova Mondovì, di Bagnasco, di S. Michele Mondovì, di Ceva e di Farigliano, scegliendo tra cittadini residenti, da almeno tre anni, in un Comune della zona di Mondovì;
- g) uno dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, scelto tra i cittadini espressione del mondo del volontariato socio-assistenziale residenti da almeno tre anni in uno dei Comuni della zona di Cuneo; tale carica è incompatibile con quella di amministratore di uno dei Comuni facenti parte del predetto Consorzio;
 - h) uno dall'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, scelto tra cittadini esperti nel settore sanitario e residenti da almeno tre anni in uno dei Comuni della zona di Cuneo;
 - i) quattro, di cui due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo e due dalle associazioni provinciali più rappresentative delle categorie economiche del Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura, scelti tra imprenditori delle rispettive predette categorie secondo criteri di rotazione riportati nella tabella 2) in calce al presente statuto, tabella ove sono anche indicate le Associazioni di categoria più rappresentative e i requisiti di residenza richiesti;
 - l) uno dalle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori dipendenti e pensionati più rappresentative, secondo quanto riportato nella tabella 2) in calce al presente statuto, scelto tra i cittadini residenti da almeno tre anni in uno dei Comuni delle zone, a rotazione e nell'ordine, di Cuneo, di Alba e di Mondovì;
 - m) uno dalla Commissione diocesana di arte sacra e cultura, rispettivamente, delle diocesi di Alba, di Mondovì e di Cuneo, scelto tra i cittadini residenti da almeno tre anni in uno dei comuni delle zone, a rotazione e nell'ordine, di Alba, di Mondovì e di Cuneo;
 - n) uno dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte scelto tra i cittadini espressione del mondo del volontariato e residenti da almeno tre anni in uno dei comuni delle zone, a rotazione e nell'ordine, di Mondovì, di Cuneo e di Alba;

- o) uno dal Comitato Provinciale di Cuneo del CONI scelto tra i cittadini che si siano distinti nello sport quali atleti e/o dirigenti e residenti da almeno tre anni in uno dei comuni delle zone, a rotazione e nell'ordine, di Cuneo di Alba e di Mondovì;
 - p) uno dall'Associazione per gli Insediamenti Universitari in Provincia di Cuneo scelto tra i docenti universitari residenti da almeno tre anni in uno dei comuni, a rotazione e nell'ordine, delle zone di Mondovì, di Cuneo e di Alba e preferibilmente docenti di corsi universitari decentrati nelle rispettive zone.
- (4) Per quanto concerne le Associazioni e le Organizzazioni più rappresentative, di cui alle lettere i) ed l) del precedente comma, per il primo e il secondo mandato si fa riferimento a quanto indicato nella tabella 2) in calce al presente statuto relativamente alla individuazione dei soggetti proponenti; in seguito, ogni dieci anni, con riferimento alla scadenza dei censimenti, il Consiglio Generale verificherà se l'individuazione dei soggetti proponenti rimarrà valida con riferimento al criterio di maggior rappresentatività; ove così non fosse, apporterà le conseguenti modifiche alla tabella stessa.
- (5) La designazione non comporta rappresentanza degli enti dai quali proviene la designazione stessa; ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.
- (6) I componenti il Consiglio Generale durano in carica cinque esercizi, compreso quello di nomina, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e possono essere confermati per un solo mandato consecutivo.
- (7) Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Generale, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione dell'organo stesso. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio Generale.

- (8) Alla scadenza del mandato, i componenti il Consiglio Generale restano in carica sino all'insediamento dei successori.
- (9) Gli enti cui spetta la designazione e il Consiglio Generale per le conseguenti nomine, devono attenersi ai seguenti criteri:
- i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
 - i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art.7, i requisiti di residenza e di professionalità di cui al presente articolo, e non trovarsi nelle situazioni di cui agli artt. 8, commi 1, 2 e 10;
- (10) Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti il Consiglio Generale, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione, richiedendo la designazione dei nominativi di spettanza.
- (11) Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta unitamente alla documentazione richiesta, ai fini della verifica del possesso di requisiti.
- (12) Il Consiglio Generale, in carica al momento delle designazioni, provvede, in piena autonomia, entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alla relativa nomina; ove il Consiglio Generale ritenga che difettino i requisiti in capo al soggetto designato ne rifiuta la nomina ed il Presidente ne dà avviso all'Ente designante, il quale dovrà provvedere, nei successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad effettuare una diversa designazione.

- (13) Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano nei termini prescritti, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva, dal Consiglio Generale, in carica al momento delle designazioni, entro i successivi trenta giorni, nel rispetto dei requisiti richiesti per l'originario ente designante e fino alla concorrenza della metà dei componenti l'Organo; in caso di inerzia degli enti designanti in numero maggiore, le relative designazioni sono effettuate dal Prefetto di Cuneo.
- (14) Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10 giorni.
- (15) Il Consiglio Generale, per la determinazione dei programmi pluriennali di cui all'art. 14, punto 6), può articolarsi in commissioni consultive per settori di intervento.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO GENERALE

- (1) Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le decisioni in materia di:
- 1) approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti interni;
 - 2) la nomina, con distinte votazioni e nell'ordine, del Presidente, dei due Vice Presidenti e degli altri quattro componenti il Consiglio di Amministrazione, la loro revoca, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione; il Presidente deve essere scelto tra cittadini residenti da almeno tre anni in uno dei comuni delle tre zone di Cuneo, di Alba e di Mondovì e i due Vice Presidenti tra cittadini residenti da almeno tre anni in uno dei comuni delle restanti due zone, rispettivamente uno per ognuna di esse; gli altri quattro componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra cittadini residenti da almeno tre anni, rispettivamente, due in un comune della zona di Cuneo, uno in un comune della zona di Alba e uno in un comune della zona di Mondovì; gli Amministratori predetti vengono nominati secondo una procedura di tipo selettivo comparativo.
 - 3) la nomina e la revoca, per giusta causa, del Presidente del Collegio Sindacale e dei due Sindaci, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione; il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra cittadini residenti da almeno tre anni in uno dei comuni delle zone di Cuneo, di Alba e di Mondovì e i due Sindaci tra cittadini residenti da almeno tre anni in uno dei comuni delle restanti due zone, rispettivamente uno per ognuna di esse;

- 4) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 5) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- 6) la determinazione di programmi pluriennali di attività (per un massimo di tre anni) individuando i settori di intervento, rilevanti e non, ai quali destinare le risorse disponibili e definendo, in linea di massima e sulla scorta di specifiche analisi di fattibilità, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi e la verifica dei risultati;
- 7) l'approvazione del documento programmatico previsionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
- 8) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- 9) l'istituzione di imprese strumentali, l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse;
- 10) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e di fusione della Fondazione;
- 11) l'autorizzazione alla sottoscrizione, da parte della Fondazione, di polizze assicurative a copertura di ogni responsabilità, con esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, del Segretario Generale, del personale e, previo parere conforme del Collegio Sindacale, anche dei componenti il Consiglio Generale.

ARTICOLO 15

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

- (1) Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci a sensi dell'art. 19 e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio Generale o il Collegio Sindacale.
- (2) Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di raccomandata o telex, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica o telefax o posta elettronica da inviare almeno 24 ore prima della riunione.
- (3) Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale, o, in caso di mancanza o impedimento di quest'ultimo, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
- (4) Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
- (5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti salvo quelle relative alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e comunque non inferiore ai due terzi dei presenti, arrotondata all'unità superiore dei membri in carica aventi diritto di voto.

- (6) Il Presidente, o chi ne fa le veci, non ha diritto di voto.
- (7) In caso di parità la proposta si intende non approvata.
- (8) Le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo componente, sono fatte a scrutinio segreto; in tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

ARTICOLO 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- (1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da quattro membri nominati dal Consiglio Generale.
- (2) I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate competenze in materie inerenti i settori di intervento e funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.
- (3) I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi, compreso quello di nomina e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
- (4) Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento dei successori.
- (5) Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio Generale per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.
- (6) Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione in carica.

ARTICOLO 17

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- (1) Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

- (2) In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - 1) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale;
 - 2) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - 3) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
 - 4) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
 - 5) l'assunzione del personale dipendente;
 - 6) la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità, delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti;
 - 7) la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
 - 8) le nomine e designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione.
 - 9) l'accollo da parte della Fondazione, nei limiti di legge, degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico del Segretario Generale e dei dipendenti della Fondazione stessa.

- (3) Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta al Consiglio Generale in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in tutte le materie di competenza del Consiglio Generale stesso.
- (4) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, al Segretario Generale o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
- (5) I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

ARTICOLO 18

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- (1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 19.
- (2) Esso si riunisce di norma ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei Consiglieri o il Collegio Sindacale.
- (3) Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telex, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o telefax o posta elettronica da inviare almeno 24 ore prima della riunione. Tuttavia il Consiglio può stabilire modalità di convocazione diverse.
- (4) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
- (5) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci a senso del successivo art. 19.

- (6) Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, o in caso di sua assenza o impedimento chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
- (7) Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- (8) Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo amministratore; in tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

ARTICOLO 19

PRESIDENTE

- (1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
- (2) Il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione;
 - assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;
 - svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
- (3) In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente anziano; in caso di assenza o impedimento di entrambi, l'altro Vice Presidente ed in assenza o di impedimento anche di quest'ultimo il Consigliere anziano; è qualificato anziano il Vice Presidente o il componente del Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
- (4) Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale, ovvero a dipendenti o a terzi.

ARTICOLO 20

COLLEGIO SINDACALE

- (1) Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente e da due Sindaci nominati dal Consiglio Generale iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
- (2) Essi restano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
- (3) Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più di essi, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale per l'integrazione del Collegio Sindacale.
- (4) Qualora venga a mancare il Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio Generale, dal Sindaco più anziano di età.
- (5) Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Collegio Sindacale.
- (6) Alla scadenza del mandato il Collegio Sindacale resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.
- (7) Il Collegio Sindacale opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile della Fondazione.
- (8) I componenti il Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

- (9) Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
- (10) Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio Sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente dell'organo.

ARTICOLO 21

SEGRETARIO GENERALE

- (1) Il Segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse operative della Fondazione.
- (2) Il Segretario Generale:
 - partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
 - provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi;
 - compie gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
- (3) In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.
- (4) Il Segretario Generale deve essere nominato tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione o che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
- (5) Non può essere nominato Segretario Generale chi si trova in una situazione di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1, esclusa la lettera c); tale carica è incompatibile con quella di componente gli organi della Fondazione.

ARTICOLO 22

LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

- (1) La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.
- (2) La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
- (3) Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

ARTICOLO 23

BILANCIO E DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE

- (1) L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- (2) Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo; nel documento programmatico previsionale sono indicati, a fini informativi, gli eventuali impieghi di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs 153/1999, ove previsti; entro quindici giorni dall'approvazione detto documento deve essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza.
- (3) Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, fatte salve le disposizioni dell'emanando regolamento da parte dell'Autorità di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio Generale il bilancio e la relazione di gestione; entro quindici giorni dall'approvazione il bilancio deve essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza.
- (4) Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
- (5) Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio Sindacale entro trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Generale; il Collegio Sindacale almeno dieci giorni prima di tale data dovrà predisporre la relazione di competenza.

- (6) Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, mediante separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività.
- (7) A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
- (8) Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici nelle forme d'uso.

ARTICOLO 24

SCIoglimento, TRASFORMAZIONE O FUSIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- (1) La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale, previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono esclusivamente finalità di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

- (2) In caso di scioglimento disposto dall’Autorità di Vigilanza, l’eventuale residuo netto della liquidazione sarà devoluto dal Consiglio Generale ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi sul territorio e nei settori di operatività della Fondazione.

ARTICOLO 25

NORME TRANSITORIE

- (1) Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
- (2) Il mandato del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie, verrà a scadere con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2005 ed il mandato del Collegio Sindacale in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie, verrà a scadere con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2004.

TABELLA 1

ELENCO DEI COMUNI COMPRESI NELLE TRE ZONE CITATE AGLI ARTICOLI: 2, COMMA 3; 13, COMMA 3; 14, COMMA 1

	COMUNI
ZONA CUNESE	CUNEO – Aceglgio – Aisone – Argentera – Beinette – Bermezzo - Borgo San Dalmazzo – Boves – Busca – Canosio – Caraglio – Cartignano – Castelletto Stura – Castelmgno - Celle di Macra – Centallo – Cervasca - Chiusa di Pesio – Demonte – Dronero – Elva – Entracque – Gaiola – Limone Piemonte – Macra – Margarita – Marmora – Motola – Montanera – Montemale di Cuneo – Monrosso Grana - Morozzo – Peveragno – Pietraporzio – Pradleves – Prazzo – Rittana – Roaschia – Robilante – Roccabruna – Roccasparvera – Roccavione – Sambuco - San Damiano Macra – Stroppo – Tarantasca – Valdieri – Valgrana – Valloriate – Vernante – Vignolo – Villar S.Costanzo – Vinadio
ZONA ALBESE	ALBA - Albaretto della Torre – Arguello – Barbaresco – Barolo – Benevello – Bergolo – Borgomale – Bosia – Bossolasco – Camo – Canale – Castagnito – Castelletto Uzzone – Castellinaldo – Castiglione Falletto – Castiglione Tinella – Castino – Cerretto Langhe – Cherasco – Cissone – Cornelianò d’Alba – Cortemilia - Cossano Belbo – Cravanzana – Diano d’Alba – Feisoglio – Gorzegno – Govone – Grinzane Cavour – Guarene - La Morra – Lequio Berria – Levice – Magliano Alfieri – Mango – Monchiero - Monforte d’Alba – Montà - Montaldo Roero – Montelupo Albese - Monteu Roero – Monticello d’Alba – Narzole – Neive – Neviglie - Niella Belbo – Novello – Perletto – Pezzolo Valle Uzzone – Pocapaglia - Piobesi d’Alba – Priocca – Rocchetta Belbo – Roddi – Roddino – Rodello - S. Benedetto Belbo - S. Stefano Belbo - S. Stefano Roero - S. Vittoria d’Alba – Serralunga d’Alba – Serravalle Langhe–Sinio–Torre Bormida – Treiso – Trezzo Tinella – Verduno - Vezza d’Alba
ZONA MONREGALESE	MONDOVÌ – Alto – Bagnasco – Bastia Mondovì – Battifollo – Belvedere Langhe – Bonvicino – Briaglia – Briga Alta – Camerana – Caprauna – Carrù – Castellino Tanaro - Castelnuovo di Ceva – Ceva – Cigliè – Clavesana – Dogliani – Farigliano - Frabosa Soprana - Frabosa Sottana - Garesio – Gottasecca – Igliano – Lequio Tanaro – Lesegno – Lisio - Magliano Alpi – Marsaglia – Mombarcaro – Mombasiglio – Monastero di Vasco - Monasterolo Casotto – Monesiglio – Montaldo di Mondovì – Montezemolo – Murazzano - Niella Tanaro – Nuceito – Ormea – Pamparato – Paroldo – Perlo – Pianfei – Piozzo – Priero – Priola – Prunetto – Roascio – Roburent – Roccacigliè – Rocca dè Baldi - Roccafortè Mondovì’ – Sale Langhe - Sale S. Giovanni – Saliceto - S. Michele Mondovì – Scagnello – Somano – Torre Mondovì – Torresina – Vicoforte - Villanova Mondovì – Viola

TABELLA 1

ZONE NEI CUI COMUNI - ELENCATI NELLA TABELLA 1) IL DESIGNATO DEVE RISIEDERE DA ALMENO TRE ANNI

MAN-DATO	CUNEO	ALBA	MONDOVÌ	RESTANTE ZONA DELLA PROVINCIA
1°	Associazione Artigiani Artigianato	C.C.I.A.A. Agricoltura	C.C.I.A.A. Commercio	Unione Industriale Industria
2°	C.C.I.A.A. Agricoltura	Associazione Artigiani Artigianato	Unione Industriale Industria	C.C.I.A.A. Commercio
3°	Unione del Commercio Commercio	C.C.I.A.A. Industria	C.C.I.A.A. Agricoltura	Associazione Artigiani Artigianato
4°	C.C.I.A.A. Industria	Unione del Commercio Commercio	Associazione Artigiani Artigianato	C.C.I.A.A. Agricoltura
5°	Fed. Prov. Coltivatori Diretti Agricoltura	C.C.I.A.A. Artigianato	C.C.I.A.A. Industria	Unione del Commercio Commercio
6°	C.C.I.A.A. Artigianato	Fed. Prov. Coltivatori Diretti Agricoltura	Unione del Commercio Commercio	C.C.I.A.A. Industria
7°	Unione Industriale Industria	C.C.I.A.A. Commercio	C.C.I.A.A. Artigianato	Fed. Prov. Coltivatori Diretti Agricoltura
8°	C.C.I.A.A. Commercio	Unione Industriale Industria	Fed. Prov. Coltivatori Diretti Agricoltura	C.C.I.A.A. Artigianato

Associazioni di categoria più rappresentative

Commercio	Industria	Artigianato	Agricoltura
Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Cuneo	Unione Industriale della Provincia di Cuneo	Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti

Organizzazioni Sindacali più rappresentative che turneranno principiando da quella con il maggior numero di iscritti e così di seguito: CGIL, CISL, UIL

APPENDICE

L'ordine di turnazione dei Comuni stessi, di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), e) ed f), è stato così definito in base agli accordi intervenuti tra le Amministrazioni Comunali interessate:

- per la Zona Cuneese:
 - 1° mandato Comune di Dronero
 - 2° mandato Comune di Borgo S. Dalmazzo
 - 3° mandato Comune di Busca
 - 4° mandato Comune di Boves
 - 5° mandato Comune di Caraglio

- per la Zona Albese:
 - 1° mandato Comune di Canale
 - 2° mandato Comune di Cortemilia
 - 3° mandato Comune di Montà
 - 4° mandato Comune di S. Stefano Belbo
 - 5° mandato Comune di Cherasco

- per la Zona Monregalese:
 - 1° mandato Comune di Villanova Mondovì
 - 2° mandato Comune di Bagnasco
 - 3° mandato Comune di S. Michele Mondovì
 - 4° mandato Comune di Ceva
 - 5° mandato Comune di Farigliano

